

# Il fisco che cambia: la riforma del contenzioso tributario

Roma, 27 marzo 2024

## Contenzioso tributario e PNRR

- La riforma del contenzioso tributario è un obiettivo del PNRR;
- *«il contenzioso tributario» è un «settore cruciale per l'impatto che può avere sulla fiducia degli operatori economici ... » che «risente fortemente delle criticità legate ai tempi dell'amministrazione della giustizia».*

## Il contenzioso tributario – una fotografia in numeri

- Alcuni dati<sup>(1)</sup> al fine di meglio inquadrare il contesto in cui si inserisce la riforma del contenzioso tributario:

□ **Giudizio di merito - “nuovi” contenziosi instaurati nel 2022**

	2022	Variazione rispetto al 2021
Primo grado	145.972	+88,2%
Secondo grado	41.051	-4,4%

□ **Giudizio di merito - contenziosi pendenti nel 2022**

	2022	Variazione rispetto al 2021
Primo grado	158.933	+7,2%
Secondo grado	110.876	-11,3%

<sup>(1)</sup> I dati sono tratti dalla “Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull’attività delle corti di giustizia tributaria”, pubblicata dal MEF nel mese di giugno 2023.


# Il contenzioso tributario – una fotografia in numeri

## □ Cassazione – ricorsi iscritti nel 2022 <sup>(2)</sup>

Materia	Numero ricorsi
Tributi	10.752
Lavoro	2.658
Contratti	2.291
Previdenza	1.920
Equa riparazione	293
Protezione internazionale	1.495
Altre	10.506
Totale	29.915

## MATERIE

- Tributi
- Contratti
- Equa riparazione
- Altre
- Lavoro
- Previdenza
- Protezione Internazionale



(2) I dati sono tratti dall'annuario statistico 2022 dell'Ufficio statistiche della Corte di Cassazione.

Andrea Manzitti, Bonelli Errede

## Il contenzioso tributario – una fotografia in numeri

### □ Esiti contenziosi in primo grado

	2022	Variazione rispetto al 2021
Favorevoli Ufficio	51,2%	+0,2%
Favorevoli contribuente	27,6%	+1%

### □ Esiti contenziosi in secondo grado

	2022	Variazione rispetto al 2021
Favorevoli Ufficio	52,8%	+2,8%
Favorevoli contribuente	29,3%	+0,4%

## Il contenzioso tributario – una fotografia in numeri

### □ Esiti contenzioso di legittimità - 2022

Proponente	Percentuale di accoglimento
Contribuente	32%
Agenzia delle Entrate	36,3%
Agenzia delle Entrate - Riscossione	75,5%
Agenzia Dogane e Monopoli	71,1%
Enti territoriali	45,6%

# Il contenzioso tributario – una fotografia in numeri

## □ Tempo medio del procedimento tributario di merito <sup>(3)</sup>

	2022	Variazione rispetto al 2021
Primo grado	571 giorni	-12,4%
Secondo grado	973 giorni	-9,9%
Cassazione <sup>(4)</sup>	1.740 giorni	n/a

## □ Tempo di smaltimento delle controversie tributarie di merito <sup>(5)</sup>

Primo grado	428 giorni
Secondo grado	734 giorni

(3) Per tempo medio si intende la somma dei giorni compresi tra la data di deposito della controversia e la data di comunicazione del dispositivo diviso il numero di controversie per cui nell'anno è stato trasmesso il dispositivo alle parti.

(4) Nelle statistiche ufficiali della Corte di Cassazione le tempistiche sono indicate in 58 mesi con riferimento ai ricorsi in materia tributaria.

(5) Tempo medio atteso in giorni per la definizione di tutte le controversie pendenti al 31 dicembre in assenza di nuove controversie.

## Criteri direttivi per la riforma del contenzioso tributario

- i. contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. a);
- ii. completa informatizzazione della giustizia tributaria (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. b);
- iii. proposizione dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al Giudice tributario (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. c);
- iv. rafforzamento del divieto di produzione di nuovi documenti in appello (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. d);
- v. pubblicazione e comunicazione del dispositivo alle parti entro 7 giorni dalla deliberazione del merito (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. e);
- vi. accelerazione della fase cautelare (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. f);
- vii. impugnabilità dell'ordinanza cautelare (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. h);
- viii. ampliamento degli strumenti di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. i);
- ix. assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantendo l'accesso a tutti i cittadini alle banche dati della giurisprudenza di merito gestite dal MEF (l. 111/2023, art. 19, comma 1, lett. l)



## Abrogazione del reclamo/mediazione

- Abrogazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992;
- relazione Illustrativa del d.lgs. 220/2023: *«quanto agli effetti derivanti dall'abrogazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 (reclamo-mediazione), premette che la previsione generalizzata del contraddittorio preventivo in sede accertativa prevista dall'articolo 17 della legge delega garantisce il confronto tra contribuente e Amministrazione in una fase antecedente a quella contenziosa ... laddove l'istituto previsto all'art. 17-bis del D.Lgs. 546 del 1992 non venisse abrogato, il contraddittorio preventivo generalizzato comporterebbe un allungamento ingiustificato dei tempi del procedimento accertativo, con conseguente incremento degli oneri per l'Agenzia delle Entrate, in contrasto con i principi di efficienza che devono sovraintendere all'operato della pubblica amministrazione»;*
- decorrenza: l'abrogazione decorre dal 4 gennaio 2024;
- coordinamento problematico tra abrogazione del reclamo/mediazione (trattandosi di fattispecie a formazione progressiva) e adempimenti processuali a pena di inammissibilità (i.e., costituzione in giudizio del ricorrente).

## Procura al difensore

- Attuazione del criterio direttivo della informatizzazione del processo tributario;
- nuovo comma 7-bis dell'art. 12 del d.lgs. 546/1992: il conferimento della procura è adattato alle modalità telematiche di instaurazione del processo tributario, poiché la procura alle liti digitale o cartacea, depositata telematicamente insieme all'atto cui si riferisce, è considerata apposta in calce all'atto medesimo;
- procura cartacea: nuovo adempimento a cura del difensore che dovrà aggiungere specifica attestazione di conformità;
- procura con firma digitale: se il soggetto che conferisce il mandato appone la propria firma digitale, non è necessaria l'autentica da parte del difensore.
- decorrenza: la previsione si applica ai ricorsi/appelli notificati dal 2 settembre 2024.

## Vizio di notifica dell'atto presupposto – notifica del ricorso

- Attuazione del criterio direttivo del contenimento dei tempi del processo tributario;
- ipotesi di litisconsorzio necessario nel nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992: nel caso in cui siano eccepiti vizi di notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
- conseguenze in caso di violazione della norma: inammissibilità del ricorso o del solo motivo sull'omessa/irregolare notifica dell'atto presupposto?
- decorrenza: la norma si applica ai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024.

## Spese processuali

- Attuazione del criterio direttivo del contenimento dei tempi del processo tributario;
- introduzione di nuove ipotesi di compensazione delle spese in caso di :
  1. accoglimento del ricorso in base a documenti prodotti solo nel giudizio: previsione coordinata con l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo;
  - possibili limiti alla difesa del contribuente? *«trattasi di una norma che limita in modo ingiustificato la difesa del contribuente, strumentale, astrattamente, ad influenzare la strategia difensiva dello stesso»* (A. Cissello, Novità del dlgs. 30.12.2023 n. 220 c.d. decreto «contenzioso tributario», Eutekne 2023)
  - *«è stata ampliata la casistica della compensazione, a chiaro svantaggio dei contribuenti, senza che ciò trovi una espressa previsione nella Legge delega, con il dubbio quindi che il legislatore delegato abbia debordato dai confini stabiliti»* (M. Conigliaro, Processo Tributario e regime delle spese: il percorso travagliato del principio di soccombenza, il Fisco, n. 9/2024);
  2. chiarezza e sinteticità degli atti di parte: criterio che sconta una eccessiva discrezionalità valutativa attribuita al giudice;
  3. irregolarità nell'utilizzo della telematica.
- decorrenza: la disposizione si applica ai ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio 2024.
- possibile criticità per effetto della immediata decorrenza della norma: il contribuente, pur vittorioso, potrebbe 'subire' la compensazione delle spese per non aver prodotto in sede di contraddittorio documenti (prodotti poi in giudizio), in forza di una disposizione che non era stata ancora introdotta quando il contraddittorio si era svolto.

## Irregolarità nell'utilizzo della telematica

- Attuazione del criterio direttivo dell'informatizzazione del processo tributario e delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche;
- nuovo comma 4-bis dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992: le violazioni delle norme in materia di processo tributario telematico non costituiscono causa di invalidità del deposito, fermo l'obbligo di regolarizzarlo entro il termine perentorio individuato dal giudice;
- effetto sanatorio da accogliere con favore: si eviteranno contenziosi sulla violazione delle norme tecniche in materia di processo tributario telematico (e.g., ricorso in formato PDF non nativo digitale dichiarato inammissibile);
- decorrenza: la norma si applica per i ricorsi/appelli notificati dal 2 settembre 2024;
- quali sono i possibili effetti sui contenziosi pendenti?

## Attestazione di conformità di atti e documenti (1/2)

- Attuazione del criterio direttivo dell'informatizzazione del processo tributario;
- nuovo comma 5-bis dell'art. 25 del d.lgs. 546/1992: gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle successive fasi del giudizio. Il giudice non tiene conto di atti e documenti su supporto cartaceo dei quali nel fascicolo telematico non è depositata copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.
- Relazione Illustrativa del d.lgs. 220/2023: inserimento della disposizione *«alla luce del superamento della distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d'ufficio conseguente all'informatizzazione del processo»*.
- Norma di difficile interpretazione e applicazione pratica:
  1. quali sono gli atti/documenti di cui va attestata la conformità?;
  2. modalità di apposizione dell'attestazione di conformità: una sola attestazione per tutti gli atti/documenti oppure una singola attestazione per ogni atto/documento?

## Attestazione di conformità di atti e documenti (2/2)

- critiche in dottrina: *«si tratta di una complicazione non da poco e di una inversione a U rispetto alla propagandata digitalizzazione. Il difensore non può accontentarsi di ricevere direttamente copie informatiche (se non già attestate conformi) e neppure fotocopie dei documenti, non dichiarate conformi»* (A. Marcheselli, La farmacia dei sani, laboratorio di igiene giuridica special edition – riforma fiscale, Rivista telematica di diritto tributario, 31 dicembre 2023);
- *« ... l'imposizione di un tale obbligo in via generalizzata costituirebbe un aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD. Tale intenzione non traspare dagli atti della riforma, ma, se fosse reale, desterebbe serie perplessità di tenuta costituzionale, per eccesso di delega, dal momento che obiettivo dichiarato della riforma è quello di semplificare il processo, non certo di complicarlo ...»* (A. Michelis, Art. 25-bis D.Lgs. 546/1992: con la riforma fiscale nasce davvero un onere del difensore di attestare la conformità di tutti i documenti?, in Rivista telematica di diritto tributario, 4 gennaio 2024);
- decorrenza: la norma si applica ai ricorsi/appelli notificati dal 2 settembre 2024.

## Redazione degli atti processuali

- Attuazione del criterio direttivo dell'informatizzazione del processo tributario e dell'obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali;
- nuovo art. 17-ter del d.lgs. n. 546/1992: introduce a livello normativo il principio per cui gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico;
- il mancato rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza non comporta l'inammissibilità dell'atto processuale, ma il giudice ne tiene conto ai fini della liquidazione delle spese;
- viene demandato ad un decreto del MEF l'approvazione, tra l'altro, dei modelli per la redazione degli atti processuali;
- decorrenza: la norma si applica ai ricorsi/appelli notificati dal 2 settembre 2024.



## Impugnabilità del diniego di autotutela

- Attuazione del criterio direttivo contenimento dei tempi di conclusione del processo tributario, in una prospettiva di deflazione del contenzioso, come confermato dalla Relazione Illustrativa del d.lgs. 220/2023;
- ampliamento del novero degli atti autonomamente impugnabili:
  1. rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dall'art. 10-quater della legge 212/2000 (ipotesi di autotutela obbligatoria);
  2. rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dall'art. 10-quinqies della legge 212/2000 (ipotesi di autotutela facoltativa);
- discontinuità rispetto all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere di autotutela è discrezionale e che il suo sindacato giudiziale è circoscritto alle ipotesi in cui l'annullamento d'ufficio di un atto definitivo è espressione di un interesse pubblico.
- decorrenza: norma in vigore per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024 (anche se le norme dello Statuto che disciplinano le ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa entrano in vigore dal 18 gennaio 2024).

## Testimonianza scritta

- Attuazione del criterio direttivo dell'informatizzazione del processo tributario;
- mezzo di prova (inizialmente introdotto dalla legge 130/2022) ammesso dal giudice, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, anche senza l'accordo delle parti;
- applicazione dell'art. 257-bis c.p.c., in quanto compatibile: il giudice autorizza l'assunzione della prova e formula i quesiti a cui il teste dovrà rispondere, una volta ricevuto il relativo modello;
- mancata approvazione del modello di testimonianza scritta da parte del MEF e utilizzazione del modello di testimonianza scritto approvato per il processo civile;
- nuovo comma 4 dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992: modalità telematiche di notifica, deposito e sottoscrizione dell'intimazione al testimone e del modulo di deposizione testimoniale;
- *«la prova testimoniale scritta rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione del giusto processo tributario», tuttavia «non si può non evidenziare che il nuovo mezzo istruttorio fa emergere con sempre maggiore evidenza le carenze strutturali del processo tributario, che, essendo privo di una vera fase istruttoria, mostra sempre più la propria debolezza nella fase di applicazione di istituti provenienti da riti muniti di tale fase» (C. Caumont Caimi – N. Pardini, La testimonianza scritta: un altro passo (pur ancora incerto) verso il giusto processo tributario, Corriere Tributario, 2/2024);*
- decorrenza: la norma si applica a partire dai ricorsi/appelli notificati dal 2 settembre 2024.

## Udienza a distanza

- Attuazione del criterio direttivo dell'informatizzazione del processo tributario;
- modifiche all'art. 33 e nuovo art. 34-bis del d.lgs. 546/1992: richiesta da una solo delle parti direttamente nel ricorso o con istanza da notificare e depositare nei 10 giorni liberi prima dell'udienza;
- richiesta udienza in presenza vs. richiesta udienza da remoto: discussione in presenza, fermo il diritto, per la parte che lo ha chiesto, di discutere da remoto;
- abrogazione dell'art. 16, comma 4, del d.l. 119/2018 e problema della partecipazione da remoto alle udienze cautelari: possibile applicazione analogica della disciplina sull'udienza a distanza?
- critiche in dottrina: *«una novità di difficile comprensione è la apparente esclusione della forma da remoto per l'udienza cautelare ... l'esclusione della trattazione da remoto della fase cautelare, quando lo si ammette per il merito, appare del tutto assurda»* (A. Marcheselli, La farmacia dei sani, laboratorio di igiene giuridica special edition – riforma fiscale, Rivista telematica di diritto tributario, 31 dicembre 2023);
- decorrenza: la norma si applica a partire dai ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio 2024.

## Deliberazione del collegio giudicante

- Modifiche all'art. 35 del d.lgs. 546/1992: il collegio giudicante, dopo la pubblica udienza o, se questa non c'è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in camera di consiglio, dando immediata lettura del dispositivo;
- possibilità di riservare il deposito del dispositivo entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni;
- assenza di sanzioni processuali in caso di inosservanza del termine per il deposito del dispositivo;
- resta ferma la necessità della pubblicazione della sentenza nei 30 giorni dalla deliberazioni;
- decorrenza: la norma si applica ai ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio 2024.

## Decisione semplificata in sede cautelare (1/2)

- Attuazione del criterio direttivo del contenimento dei tempi del processo;
- nuovo art. 47-ter del d.lgs. 546/1992: il collegio (i) trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso, (ii) accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria (iii) sentite sul punto le parti, definisce in sede cautelare il giudizio con sentenza in forma semplificata, quando ravvisa che il ricorso è manifestamente:
  1. fondato;
  2. infondato;
  3. inammissibile;
  4. improcedibile.
- nessuna decisione semplificata nel merito se una delle parti dichiara di voler proporre regolamento di giurisdizione o motivi aggiunti;
- difficoltà di coordinamento con la nuova norma sui motivi aggiunti, istituto sconosciuto nel processo tributario.

## Decisione semplificata in sede cautelare (2/2)

- Interrogativi pratici:
  1. opposizione delle parti alla modalità decisoria «per direttissima»;
  2. decisione semplificata solo nel contesto del procedimento cautelare o anche in sede di merito;
  3. applicabilità della decisione semplificata in sede cautelare in appello;
  4. censura della modalità decisoria semplificata in sede di appello.

## Impugnabilità dell'ordinanza cautelare

- Attuazione dello specifico criterio direttivo relativo all'introduzione dell'impugnabilità dell'ordinanza di accoglimento o rigetto dell'istanza di sospensione;
- impugnazione dell'ordinanza collegiale davanti alla CGT di secondo grado entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- impugnazione dell'ordinanza del giudice monocratico con reclamo davanti alla CGT di primo grado sempre entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- non impugnabili né l'ordinanza che decide sull'impugnazione né l'ordinanza cautelare emessa in grado di appello;
- dal punto di vista procedurale, applicazione delle stesse regole del procedimento cautelare;
- quale rapporto tra il procedimento di impugnazione cautelare e il processo di merito?;
- decorrenza: la norma si applica ai ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024.

## Sospensione della sentenza

- Modifiche di alcuni aspetti procedurali relativi alla sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado (art. 52 d.lgs. 546/1992) e di secondo grado (art. 62-bis d.lgs. 546/1992);
- possibilità di decidere in via anticipata il merito anche in sede di sospensiva in appello? Nuovo comma 6-bis dell'art. 52 del d.lgs. 546/1992;
- eliminazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto in caso di danno grave e irreparabile;
- decorrenza: le novità si applicano per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024.



## Conciliazione giudiziale

- Attuazione del criterio direttivo relativo alla previsione di interventi di deflazione del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti;
- dopo l'abrogazione del reclamo/mediazione, la conciliazione giudiziale rimane l'unico istituto deflattivo del contenzioso successivo alla notifica del ricorso;
- nuovo art. 48-bis1, comma 1, del d.lgs. 546/1992: conciliazione su proposta del giudice anche avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali;
- conciliazione giudiziale in Cassazione: sanzioni dovute nella misura del 60% del minimo.
- decorrenza: la norma si applica ai ricorsi/appelli/ricorsi per cassazione notificati dal 5 gennaio 2024.

## Deposito di nuovi documenti in appello (1/2)

- Attuazione dello specifico criterio direttivo del rafforzamento del divieto di produzione di nuovi documenti nei gradi successivi al primo;
  - radicale mutamento del regime probatorio del giudizio di appello:
1. nuovi documenti: *ante* riforma era possibile produrre senza preclusioni nuovi documenti anche in appello; *post* riforma, è preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo che:
    - il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, o;
    - la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
- ampia discrezionalità attribuita al giudice: *«a seconda dell'interpretazione che il giudice tributario darà al termine 'indispensabili ai fini della decisione della causa' si correrà il rischio di vanificare l'ambito applicativo del nuovo art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ... se l'Amministrazione finanziaria non può modificare i mezzi di prova indicati nell'atto impositivo, perché potrebbe esserle consentito di produrne di nuovi in grado di appello, superando anche le preclusioni del deposito entro 20 giorni prima dell'udienza di primo grado?»* (M. Antonini – A. Campana, Inammissibilità delle prove nell'appello tributario: la norma deve essere ripensata, il Fisco 12/2024);

## Deposito di nuovi documenti in appello (2/2)

- Ampia discrezionalità attribuita al giudice: *«sarebbe ... incoerente riconoscere che il giudice di appello possa annullare un atto impositivo per insufficienza della prova»* in forza del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 *«e, al tempo stesso, possa essere tenuto ad ammettere la produzione di nuove prove e documenti in secondo grado se ritenuti 'indispensabili'»* (M. Antonini – A. Campana, Inammissibilità delle prove nell'appello tributario: la norma deve essere ripensata, il Fisco 12/2024)
- decorrenza: la norma si applica ai giudizi di secondo grado instaurati con appello notificato dal 5 gennaio 2024; possibile lesione del diritto di difesa?
- 2. preclusioni per la parte pubblica: il nuovo comma 3 dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992 preclude il deposito di:
  - documenti che dimostrano le legittime sottoscrizioni degli atti (deleghe di firma, ordini di servizio);
  - documenti che dimostrano la notifica dell'atto impugnato o di atti presupposti.

## Motivi aggiunti

- Nuovo art. 58, comma 3, del d.lgs. 546/1992: possibilità di proporre motivi aggiunti, se la parte viene a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti in primo grado, da cui emergono vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
- la possibilità di proporre motivi aggiunti è concessa solo al contribuente, come confermato dalla Relazione Illustrativa del d.lgs. 220/2023 (*«viene infine ammessa a favore del contribuente la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza ...»*);
- decorrenza: anche questa si applica ai giudizi di secondo grado instaurati con appello notificato dal 5 gennaio 2024.

## La proposta del Testo Unico della Giustizia Tributaria

- Presentata ufficialmente lo scorso 13 marzo 2024, la proposta di Testo Unico *«persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di competenza, rimettendo al Legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni»*;
- quali criteri e principi direttivi:
  - ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetti di riordino, essendo contenuta in fonti diverse;
  - coordinamento della normativa vigente mediante interventi resi necessari da modificazioni apportate da leggi successive;
  - proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate.

belex.com

